

N. R.G. 83/2023



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello civile così composta

Dott. Claudia Matteini	Presidente
Dott. Simone Salcerini	Consigliere
Dott. Ombretta Paini	Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 83/2023

Tra:

NPN COSTRUZIONI S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Mesca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno, Via Oberdan n.49, come da procura in calce all'atto di appello

Reclamante

e

SADDIKI IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Conversano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Martiri dei Lager n.65, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione

Reclamata

Nonché

FALLIMENTO NPN COSTRUZIONI S.R.L., in persona del nominato Curatore Contumace

E con l'intervento del

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.2/23

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per NPN Costruzioni S.R.L.:



“Voglia revocare la sentenza n. 2/2023 del Tribunale di Spoleto dichiarativa di fallimento con tutte le conseguenti statuizioni di legge.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”

Per Saddiki Immobiliare S.R.L.:

“Rigettare il reclamo e, per l'affetto, confermare la sentenza di fallimento del Tribunale Sezione Fallimentare di Spoleto n 2/2023 del 17.1.2023.

Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”

Per la Procura generale della Repubblica:

“Accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza di fallimento.

In subordine disporsi consulenza tecnica di ufficio che accerti il superamento o meno delle soglie di fallibilità.

Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato la NPN Costruzioni srl interponeva reclamo avverso la sentenza n.2/23 con cui il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato, su istanza della Saddiki Immobiliare, il suo fallimento sul rilievo che essa reclamante non possedeva i requisiti di fallibilità previsti dall'art.1 della legge fallimentare. Deduceva, in particolare, la NPN Costruzioni che erroneamente il Tribunale aveva considerato la sua contumacia nel giudizio ivi svoltosi alla stregua di una mancanza di contestazioni, da parte sua, in merito ai presupposti normativi di fallibilità, quando in realtà era semmai il Tribunale che, in assenza di ogni evidenza circa la possibilità di assoggettare essa reclamante alla procedura fallimentare, non avrebbe dovuto pronunciare il fallimento. A dimostrazione, comunque, della sua non fallibilità la reclamante produceva in questa sede ampia documentazione contabile evidenziando come, seppure i bilanci non erano stati depositati presso il registro delle imprese, gli stessi non rappresentano in ogni caso la prova legale necessaria ai fini di cui sopra, ben potendo, la mancanza dei requisiti di fallibilità della società, essere dimostrata anche mediante documentazione diversa. Per tali motivi la NPN Costruzioni concludeva chiedendo, appunto, riformarsi la pronuncia del Tribunale.

Nello stesso senso concludeva la Procura generale associandosi alle argomentazioni della reclamante. Si opponeva invece la Saddiki immobiliare evidenziando: che i documenti che la NPN aveva prodotto agli atti quali bilanci non solo non risultavano depositati ma non erano stati nemmeno approvati; che la restante documentazione non risultava attendibile per i motivi meglio specificati nella comparsa costitutiva. Peraltro – aggiungeva – nella documentazione depositata non risulta nemmeno rilevato l'ingente debito della NPN nei suoi confronti, così come sancito nella sentenza n.209/20 del Tribunale



di Perugia, risalente peraltro al 10/2/20 e dunque ad epoca antecedente alla formazione della contabilità in questione, oltre a presentare altri elementi di inattendibilità quale l'entità sostanzialmente invariata dell'ammontare dei debiti dal 2019 al 2021 o il mancato deposito delle dichiarazioni fiscali presso gli Uffici competenti. Concludeva pertanto chiedendo l'integrale rigetto del reclamo.

All'udienza del 8/5/23 la Corte riservava la decisione.

Si osserva che il reclamo risulta fondato.

Com'è noto l'art.1 della "vecchia" legge fallimentare – applicabile, nella specie, *ratione temporis* – prevede che “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”.

L'onere della prova in merito alla congiunta ricorrenza di tali requisiti cede a carico del debitore: sul punto è appena il caso di evidenziare che, se è certamente vero – come rammentato dalla NPN Costruzioni – che la contumacia non equivale a non contestazione degli assunti della controparte, è anche vero che laddove l'onere della prova relativa a circostanze ad esso favorevoli ceda a carico del contumace, la sua mancata costituzione in giudizio comporta inevitabilmente la mancata prova delle stesse circostanze sicché, da questo punto di vista, la sentenza del Tribunale appare corretta.

Il presente reclamo tuttavia, in virtù del suo effetto devolutivo, consente alla società reclamante il compimento di tutte le attività, comprese quelle istruttorie, che, essendo rimasta contumace, non aveva compiuto in I grado: e, a tal fine, la NPN Costruzioni ha qui depositato una serie di documenti contabili a dimostrazione del mancato raggiungimento, da parte sua, nei tre anni che avevano preceduto la sentenza di fallimento, di nessuno dei limiti dimensionali previsti dal citato art.1.

Si rileva che indubbiamente la prova privilegiata che il debitore può offrire a dimostrazione della dimensione del suo attivo patrimoniale, del suo fatturato e dell'entità dei suoi debiti è indubbiamente rappresentata dal bilancio regolarmente depositato presso il registro delle imprese, per quanto in alcuni casi la giurisprudenza abbia ritenuto probante anche un bilancio non ritualmente depositato purché approvato dall'assemblea della società: si veda al riguardo quanto precisato da Cass. civ., sez.I, n.16067/18 secondo cui “E' certamente vero che la produzione di copie informali di bilanci che



non risultano approvati deve equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, sicché tale evenienza, integrando una violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall., si risolve in danno dell'imprenditore che intenda dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento” (cfr. Cass. n. 13643 del 2013). Orbene nella specie la NPN Costruzioni ha depositato, quali “bilanci contabili” delle schede contabili (cfr. doc.6 allegato al ricorso) recanti, per il triennio in esame, la “Situazione patrimoniale riepilogativa” e la “Situazione di reddito riepilogativa”: dette schede, per quanto informali, recano indicazioni chiare e piuttosto precise ma non sono mai state oggetto di approvazione sicché delle stesse, sulla base dei suesposti principi posti dalla Suprema Corte, non potrà tenersi conto, non potendosi considerare effettivamente prodotti i bilanci della società.

Deve tuttavia osservarsi che la stessa Suprema Corte ha precisato, sia nell'ambito della indicata pronuncia sia in altre pronunce, che per quanto i bilanci rappresentino la prova privilegiata dei presupposti in questione, essi non ne rappresentano la prova legale: si veda ad esempio Cass. civ., sez. n.30516/18 secondo cui “In altri termini il bilancio di esercizio costituisce sì lo strumento di prova privilegiato dell'allegazione di non fallibilità fatta dall'imprenditore, nel solo senso della sua peculiare idoneità a chiarire a livello di fattispecie concreta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma di sicuro non una prova legale o una forma di onere esclusivo, essendo sempre possibile all'imprenditore procedere per altre vie alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (cfr., tra le più recenti decisioni, Cass. 23948/2018, Cass. 13746/2017, Cass. 24548/2016). Quanto sopra esposto trova conferma (secondo quanto già sottolineato da Corte Cost. 198/2009) nel fatto che in materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante, nient'affatto limitato dall'avvenuta o meno produzione dei bilanci, tenuto conto, da una parte, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall., dopo aver ordinato al debitore fallendo il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché di atti da cui risulti una situazione economica aggiornata, può comunque chiedere informazioni urgenti e avvalersi a tal fine di ogni organo pubblico a ciò competente, dall'altra che lo stesso art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. chiarisce che i dati relativi all'ammontare dei ricavi lordi realizzati dal debitore nel triennio antecedente alla data di deposito della istanza di fallimento sono utilizzabili in "qualunque modo risulti" e quindi non soltanto sulla base delle allegazioni probatorie del debitore.”.

Ciò posto va detto che la NTN Costruzioni ha in questa sede depositato ulteriore, ampia, documentazione contabile, rappresentata dai modelli unici fiscali per gli anni 2020-2021-2022, ritualmente depositati presso l'Agenzia delle entrate (cfr. relative attestazioni di deposito), dal libro giornale relativo agli anni 2019-2020-2021-2022 e dal libro degli inventari relativo agli anni 2019-2020-2021: tale documentazione risulta, nel complesso, attendibile. In essa compaiono, per gli anni



in questione, appostazioni contabili in buona sostanza concordanti fra loro, offrendosi così un quadro univoco e chiaro dell'andamento della società nel periodo; non coglie peraltro nel segno la contestazione effettuata dalla Saddiki Immobiliare in merito alla pretesa inattendibilità della documentazione *ex adverso* prodotta sul rilievo per cui in essa non risulterebbe l'ingente debito della NPN nei suoi confronti: l'indicazione di tale debito, infatti, non risulta omessa essendo evidenziata al doc.9 allegato al reclamo (schede contabili 2019-2022) in cui compare, nella sezione dedicata ai "clienti c/anticipi a breve", l'appostazione quale sopravvenienza passiva della somma di euro 100.000,00 descritta come "rilevata richiesta rimborso caparra cliente" laddove la condanna in favore della società Saddiki era stata resa a titolo di restituzione in favore di quest'ultima del doppio di una caparra ricevuta dall'odierna reclamante.

La Corte osserva poi che l'ampia documentazione depositata in questa sede risulta in gran parte redatta – incontestatamente – in epoca anteriore al 30/5/22 quando la Saddiki aveva depositato la propria istanza di fallimento in Tribunale, ciò che esclude che tale documentazione fosse stata predisposta dalla NPN Costruzioni in funzione strumentale alla dimostrazione della propria non fallibilità.

V'è anche da rilevare che tutte le scritture contabili depositate recano poche appostazioni di attività e passività ma che ciò è congruente con le spiegazioni rese al Curatore dalla legale rappresentante della società in sede di audizione del fallito ex art.49, comma 2, legge fallimentare, tenutasi in data 8/2/23: in quella sede la legale rappresentante aveva premesso che la NPN non svolgeva più alcuna attività dal 2012, spiegando di aver continuato a gestire la società solo in attesa dell'esito del giudizio che la vedeva contrapposta alla Saddiki Immobiliare, tanto che aveva in un primo momento contattato dei professionisti per porre la società in liquidazione anche se poi non si era più dato avvio alle pratiche (cfr. verbale di audizione di cui al doc.5 allegato al reclamo). Ebbene tali dichiarazioni spiegano sia i pochi movimenti registrati nella contabilità prodotta nel triennio in esame – contabilità che pertanto, nemmeno sotto questo profilo può ritenersi incompleta ed inattendibile – sia, verosimilmente, la mancata approvazione e registrazione dei bilanci contabili prodotti, adempimenti ritenuti evidentemente superflui nell'ottica di una gestione limitata alla sola attesa della conclusione di un contenzioso giudiziale.

Rilevata dunque, per tutti gli indicati motivi, la sostanziale attendibilità delle scritture contabili prodotte dalla reclamante e preso atto che dalle stesse emerge che tutti i valori considerati dall'art.1 della legge fallimentare risultano al di sotto dei limiti dimensionali ivi previsti, ne discende l'assenza, in capo alla NPN, dei requisiti di fallibilità, con conseguente accoglimento del presente reclamo.



Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e dell'assenza della fase istruttoria.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:

- In accoglimento del reclamo proposto dalla NPN Costruzioni srl annulla l'impugnata sentenza del Tribunale di Spoleto;
- Condanna la Saddiki Immobiliare alla rifusione delle spese processuali sostenute in questa sede dalla reclamante, che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 6/9/23.

La Consigliera rel.
(d.ssa O. Pains)

La Presidente
(d.ssa C. Matteini)

